



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (M.I.)

Istituto Comprensivo «San Giovanni Bosco»

71043 MANFREDONIA - FG

Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002

Tel.: 0884585923 - Fax: 0884516827

Sito web: www.icsangiovanibosco.edu.it

E-mail: fgic872002@istruzione.gov.it - fgic872002@pec.istruzione.it



Manfredonia, 13 agosto 2020

ORDINANZA DELLA REGIONE PUGLIA CON MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID SU SPAZI ALL'APERTO, DISCOTECHES, SALE DA BALLO E LOCALI ASSIMILATI

Il presidente della Regione Puglia ha emanato l'ordinanza 336 contenente misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 discoteche, sale da ballo e locali assimilati.

L'ordinanza dispone:

Con decorrenza dal **13 agosto 2020**, è fatto obbligo sull'intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all'aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, afferendo il prescritto obbligo all'esclusiva responsabilità personale dei medesimi soggetti obbligati. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Con decorrenza dal 13 agosto, gli utenti di discoteche, sale da ballo e locali assimilati hanno l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine con le caratteristiche di cui all'art.1 co.2) sempre, anche all'aperto, laddove non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri sulla pista da ballo e di 1 metro nelle altre zone dei locali, afferendo il prescritto obbligo all'esclusiva responsabilità personale dei medesimi utenti;

Gli esercenti, all'ingresso dei predetti locali, hanno l'obbligo di rilevare la temperatura corporea impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°, nonché di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.

Rimangono ferme tutte le altre misure relative alle attività di intrattenimento danzante all'aperto di cui alle Linee Guida regionali adottate con ordinanza 283/2020.

Le Prefetture competenti per territorio e i Sindaci dei Comuni interessati provvedono a garantire i controlli nell'ambito delle rispettive competenze.